

UN QUADRO D'ECCE

a cura di Annamaria Brera

Grazie ai contributi di alcuni membri del Comitato Tecnico-Scientifico di *Inquinamento*, presentiamo una visione d'insieme della situazione italiana in materia di ambiente.

Per apportare un'autorevole testimonianza, che possa chiarire la complessa situazione ambientale italiana, con particolare riferimento alla problematica relativa alla legislazione sui rifiuti, abbiamo chiesto il parere ad alcuni esperti.

AMBIENTALE EZZIONE



alter Ganapini, Presidente di Macrosopio e Old Fellow del Comitato Scientifico dell'Agencia Europea dell'Ambiente, riferisce riguardo a "L'impatto della Direttiva della Commissione Europea sulle discariche di rifiuti".

Da oltre trent'anni, la Commissione Europea indica nelle seguenti priorità le azioni necessarie, in un'ottica sistemica e di prevenzione, a gestire correttamente il tema ambientalmente cruciale della gestione dei rifiuti:

- Riduzione all'origine di quantità e pericolosità dei rifiuti, a partire dalla riprogettazione alla luce dell'ecodesign delle merci, sulla base dell'analisi del loro ciclo di vita e secondo logiche di Politica Integrata di Prodotto.
- Recupero di materia, attraverso la raccolta differenziata, a scala domestica ed aziendale, e/o la selezione meccanica o chimico-fisica dei componenti organici, cellulosici, vetrosi, polimerici e metallici del flusso dei rifiuti, nonché di inerti da demolizione, oli usati, batterie ed accumulatori elettrodomestici e mate-

riali elettronici ed elettrici dismessi, auto a fine vita.

- Recupero di energia, attraverso la combustione, possibilmente in schemi di cogenerazione termica ed elettrica asserviti ad aree artigianali, industriali, di servizi o residenziali, della frazione secca residuale ad alto Potere Calorifico (oltre 3.500 Kcal/Kg) il più possibile depurata, a monte, da componenti umidi e/o pericolosi.

- Messa in sicurezza a lungo termine di quanto residua dalle fasi precedenti, inibendo il conferimento a discarica di rifiuti tal quali e ponendo a carico del gestore di questa tipologia di impianti obblighi normativi ed oneri economici molto forti (ripristino del sito esaurito, monitoraggio "post-mortem", responsabilità civile e penale fino a 30 anni dalla chiusura).

Tale strategia impone il superamento dei tradizionali trattamenti dei rifiuti "tal quali", ad alta complessità compositiva, come l'incenerimento massivo o l'interramento.

A suggello di questa strategia, integrata nell'ordinamento italiano a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 22/97, viene oggi il recepimento della recente Direttiva "Discariche" della Commissione Europea.



Ottemperare tempestivamente a quanto da essa previsto è urgente per un Paese, il nostro, che ancora oggi conferisce a discarica più dell'80% dei propri rifiuti, in siti molto spesso non controllati e spesso, in area meridionale soprattutto, gestiti dall'economia criminale.

Ciò ancor più nel momento in cui l'Unione Europea ha indicato ai nuovi 10 Paesi ammessi un lasso temporale di quattro anni per armonizzare la propria normativa ed i propri sistemi operativi in campo ambientale a quanto indicato dalla legislazione comunitaria.

Sull'annosa questione della definizione di rifiuto, si pronuncia il prof. Pasquale Giampietro, nel proprio intervento "Scienze naturali, scienze giuridiche e nozione autentica di rifiuto".

Nella presente nota mi limiterò a fornire un esempio specifico, anche se di portata generale - e, direi, emblematica - della necessità di un più stretto coordinamento tra diverse discipline al servizio - appunto - dell'ambiente (e, dunque, non soltanto della "scienza e tecnica", per ripetere il titolo del nostro convegno).

Mi riferisco, in particolare, alla opportunità di una più stretta collaborazione tra scienze umanistiche (se mi si passa tale terminologia, con riferimento alla scienza giuridica) e scienze naturali (come tradizionalmente contrapposte alle prime), per una più corretta applicazione di uno strumento di protezione fondamentale dei beni ambientali qual è, certamente, la norma giuridica (intesa come quel complesso di disposizioni adottate nel tempo dal nostro legislatore - ed, in specie, negli ultimi trent'anni - destinate a proteggere le componenti biotiche ed abiotiche dell'ambiente, inteso in senso naturalistico

come biosfera). Orbene se volgiamo la nostra attenzione a un settore specifico di questo microsistema (rispetto al più ampio ordinamento giuridico generale) - che attiene alla tutela ambientale contro forme insidiose e diffuse di contaminazione da rifiuti, derivante da una loro irregolare e/o irresponsabile gestione (da ultimo regolata, in modo più organico che nel passato, dal decreto Ronchi) - ci si accorge che le problematiche più rilevanti, lasciate in mano ai soli giuristi (senza l'ausilio della scienza appunto), lungi dal trovare più efficienti e tempestive soluzioni si complicano all'eccesso fino a paralizzare spesso la vita dell'impresa (che ne ha fatto oggetto della sua attività) e, in dimensione più ampia, del mercato.

Un esempio emblematico di tale impasse - in cui si sono cacciati i giuristi, lasciati soli a se stessi - ci è offerto dalla nozione di rifiuto che, nel groviglio delle interpretazioni, quando non delle esasperate elucubrazioni della dottrina, della giurisprudenza nazionale e di quella comunitaria, ha finito per oscurare ogni lume (degli occhi) degli operatori e della Pubblica amministrazione.

Al dilemma si è, da ultimo, risposto addirittura con l'ulteriore intervento, prima del Governo e poi del Legislatore, per fornire, come è noto, una interpretazione autentica della definizione di rifiuto (dopo che il mercato, quanto meno a partire dal 1982, cercava fra mille triboli, burocratici e giudiziari, di organizzarsi per smaltirlo, in sicurezza, o recuperarlo, come materia e/o energia).

Ma il problema, lungi dal risolversi (sempre in mano ai giuristi) si è maledettamente complicato (per esempio con la contestazione della Commissione CE del 16 ottobre dell'anno scorso).

Ciò che mi preme dire, in questa occasione, è che non mi

sembra in alcun modo percorribile la soluzione adombrata, in recenti sentenze, dal giudice comunitario secondo cui spetterebbe al giudice nazionale (dei quindici Stati membri) decidere, caso per caso, se un residuo produttivo o di consumo sia rifiuto o materia prima secondaria, essendo riservato - tale compito - ad altre discipline o, se si vuole, ad altre scienze (chimica, fisica, biologia, merceologia, ecc.).

In buona sostanza, lo scopo di individuare più agevolmente (e, in un prossimo futuro, automaticamente) tali residui/prodotti - non qualificabili rifiuti - sarà tempestivamente raggiunto ove, in sede comunitaria, gli Stati membri adottino (a seguito di tempestive e convergenti elaborazioni di organismi tecnici nazionali, comunitari e internazionali) specifiche tecniche comuni e/o uniformi standard di qualità e/o altri omogenei parametri tecnici di valutazione (e validazione), per ciascuna tipologia di sottoprodotti, residui, ecc.

Le (troppo) sintetiche considerazioni svolte mi inducono a formulare alcune conclusioni sul tema (vastissimo e delicatissimo) dei rapporti fra scienza, tecnica, diritto (nozione di rifiuto) e tutela dell'ambiente:

1) Il testo dell'art. 14, nato con funzione interpretativa, per colpa (ancora una volta) dei giuristi (cioè per il lessico usato dal legislatore) non ha superato tutte le difficoltà in cui si imbattono gli operatori (anche se il messaggio politico è chiaro).

2) Resta fermo che la nozione di rifiuto non può non conformarsi agli indirizzi interpretativi del giudice comunitario che, come è noto, fa dipendere l'ambito della sua applicazione dal significato del termine disarsi (il quale include al contempo il recupero e lo smaltimento di una sostanza o di un oggetto).


3) Ne consegue che non soddisfa la qualifica di rifiuto - secondo la Corte di giustizia ed anche in forza delle previsioni dell'art. 14 - il residuo produttivo o di consumo che non necessiti (e di fatto non venga sottoposto) ad operazioni di recupero completo (p. 93 e 94 della decisione Arco, della Corte di giustizia) per essere riutilizzato presso il suo produttore (p. 36 della decisione Palin Granit Oy, della stessa Corte.) o presso terzi (a mio sommo avviso), tal quale o previ trattamenti preliminari/minimali (quali, sempre a mio parere: la cernita, selezione, compattazione, macinazione, ecc.).


4) Le espressioni usate dall'art. 14, comma 2, lett. a): senza subire alcun intervento preventivo di trattamento vanno intese - in conformità al diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia - nel senso di: senza subire operazioni di recupero completo (sentenza Arco, cit.).

5) Mentre le espressioni dello stesso comma 2, lett. b): dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero vanno lette, in base agli stessi criteri interpretativi: dopo aver subito un trattamento preventivo preliminare, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero (trattamento preliminare, come distinto dalle operazioni di recupero completo, secondo la contrapposizione della decisione Arco, cit.).

6) Per le ragioni esposte sub. 1, 4 e 5, al fine di superare gran parte delle contestazioni della Commissione e far chiarezza sulla vera portata delle formule espressive dell'art. 14, si renderebbe opportuno ed urgente emendare detta norma, nel suo comma 2, adottando una terminologia univoca che riproduca - anche sul piano lessicale - le formulazioni e/o le definizioni introdotte dalla Corte di Giustizia, in forma ormai consolidata.

Per es., sostituendo l'ultima proposizione del comma 2, lett. a), dell'attuale seguente tenore: senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, con la





nuova formulazione: senza subire alcuna operazione di recupero tra quelle previste dall'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997 e senza recare pericolo, per l'ambiente e la salute, maggiore di quello che può derivare dalle caratteristiche proprie dei prodotti industriali o di consumo sostituiti (ovvero corrispondenti, consimili, ecc.).

Modificando, poi, la lett. b) dello stesso comma 2, nella parte che oggi detta: dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22 con la seguente nuova dizione: anche a seguito di trattamenti preliminari, che non consistono in operazioni di recupero di cui alla precedente lett. a), e senza recare pericolo, per l'ambiente e la salute, maggiore di quello che può derivare dalle caratteristiche proprie dei prodotti industriali o di consumo sostituiti (per altri suggerimenti correttivi, vedi quanto indicato, retro, a note 3, 17 e 18).

7) Sono personalmente convinto che, ad una maggiore chiarezza del dato normativo, da apportare con intervento legislativo, andrà affiancata una stringente, diffusa e capillare attività culturale (scientifica e tecnica), politica ed istituzionale - nelle sedi competenti della Comunità europea, presso gli organismi rappresentativi delle imprese e del mercato, nazionali ed europei, nonché fra gli operatori, pubblici e privati, per diffondere e consolidare il convincimento (che si va affacciando timidamente nelle pronunce del giudice comunitario) secondo cui non può qualificarsi rifiuto - sul piano tecnico, economico e giuridico - il residuo produttivo o di consumo che:

a) per essere

riutilizzato tal quale ovvero a seguito di trattamenti preliminari - cui non si sottrae la stessa materia prima primaria (primary raw material, secondo l'intuizione di Corte di Giustizia, Inter Environnement p. 33) - non può considerarsi oggetto di una attività di disfarsi;

b) per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche (cioè, in una battuta, di qualità) - non inferiori a quelle della materia prima (primary raw material) e per le caratteristiche di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente, non superiori a quelle proprie di quest'ultima - non può non essere assoggettato alla normativa applicabile a tali prodotti (così decisione Granit Palin Oy, p. 35).

8) Attendiamo dalle scienze applicate la formulazione di specifiche tecniche comuni e/o uniformi standard di qualità e/o altri omogenei parametri tecnici di valutazione (e validazione), per ciascuna tipologia di sottoprodotti, residui, ecc.

9) I residui/prodotti - con le caratteristiche indicate del prodotto (v. p. 7, lett. b) - non necessitano dunque di operazioni di recupero pieno ma, semmai, di trattamenti preliminari, strettamente funzionali al loro reimpiego nelle specifiche linee produttive di destinazione (analogamente alle materie prime primarie), presso il loro produttore e, più frequentemente e verosimilmente, presso terzi, in conformità ad un instaurato mercato unico integrato che non può tollerare più a lungo estenuanti contenziosi (sulla qualificazione giuridica del rifiuto) e le conseguenti e riscontrate distorsioni della concorrenza le quali, da troppo tempo, pregiudicano gravemente il mercato dei residui/ prodotti e dei residui/rifiuti (merce, anch'essi, da sottoporre però a particolari cautele!).

Da un'analisi delle attuali problematiche che a livello nazionale comportano la gestione dei rifiuti e volendo considerare l'obiettivo di una corretta Gestione Integrata vanno definiti gli strumenti necessari a rendere sostenibile tutto il ciclo di trasformazione secondo le più attuali conoscenze scientifiche e le risultanze delle ricerche applicate in questo contesto. I quesiti che ci si pone subito dopo riguardano gli strumenti, le procedure di riferimento e di confronto per considerare sostenibile un processo, una strategia. In questo modo Lucia-no Morselli, dell'Università di Bologna sede di Rimini, introduce il proprio in-

tervento relativo alle misure di sostenibilità ambientale nella gestione dei rifiuti.

Un Sistema Integrato della Gestione dei Rifiuti quale sistema pratico di gestione riferibile ad uno specifico bacino oltre a far riferimento all'intero flusso dei rifiuti ed alle possibili tecnologie utilizzabili indica anche quali sono gli obiettivi in benefici ambientali, ottimizzazione economica ed accettabilità sociale. Sono ormai definite le linee guida gestionali ed economiche per gli obiettivi da raggiungere che vanno dalla visione e strategia a lungo termine alla stabilità nel tempo delle politiche di gestione, alla massa critica (economia di scala): sviluppo di maggiori infrastrutture e raggiungimento di sufficienti quantità di materiali da riciclare, al controllo di tutti i flussi di rifiuti, alla Opinione pubblica favorevole, grazie alla quale è possibile programmare iniziative più efficaci.

Diversi sono i casi studio di riferimento in una molteplicità di variabili rese idonee a contesti territoriali, migliori tecnologie disponibili, condizioni di esercizio appropriate.

Le caratteristiche generali e gli strumenti disponibili per una sostenibilità ambientale si rifanno alle normative, procedure di caratterizzazione dei rifiuti, LCA/LCI, sistema integrato di monitoraggio ambientale. Sono queste due ultime caratteristiche che ci permettono una quantificazione del problema degli impatti, le interazioni ed i rischi ambientali attraverso procedure di riferimento che offrono via via elevata sensibilità ed affidabilità.

L'applicazione di una metodologia LCI/LCA (Life Cycle Inventory/Life Cycle Assessment) a un sistema di gestione o a processi tecnologici di trasformazione (riciclaggio, compostaggio, incenerimento, discarica controllata) e studi di ecobilancio (bilancio in materia, energia, fattori di emissione di inquinanti) permette ad ogni passaggio riguardante la costruzione e l'operatività di un'attività di gestione dei rifiuti di porre l'attenzione sulle diverse categorie di impatto ambientale che può essere originato. In particolare: acidificazione atmosferica, eutrofizzazione, riduzione di risorse non rinnovabili, riscaldamento globale, ecotossicologia acquatica, ecotossicologia terrestre, tossicologia umana, formazione di ossidanti fotochimici, distruzione dell'ozono stratosferico. L'applicazione di collaudati software di calcolo possono consentire di comparare casi studio differenti e definire le migliori soluzioni tecnologiche, che

permettono di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Un Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale applicato a processi di trattamento dei rifiuti, segue alcuni passaggi sequenziali: caratterizzazione della fonte (campionamento, trattamento ed analisi di Indicatori Ambientali nelle emissioni da una sorgente; registrazione delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, calcolo di fattori di emissione, bilanci di massa ed energia); ricognizione di recettori ambientali (indagine ambientale mediante mappatura territoriale e applicazione di modelli di dispersione per la previsione della distribuzione degli inquinanti); caratterizzazione della qualità dei comparti ambientali (mediante l'applicazione di opportune procedure di campionamento, trattamento ed analisi di matrici naturali investite dagli effetti della contaminazione); elaborazione dei dati ed analisi delle correlazioni (tecniche statistiche di analisi multivariata per indagare relazioni di causa-effetto tra la concentrazione dei contaminanti nella sorgente e nelle matrici ambientali, in base alla loro similarità).

Sono strumenti e procedure di per sé complesse ed ancora in via di ottimizzazione ma che offrono una immediatezza di confronto tra le varie opzioni e si prefigurano come elementi di valutazione decisionale per una pianificazione ottimale a livello territoriale, strumenti predittivi sulla base degli insediamenti previsti, di controllo nell'ambito dell'attività di gestione e come base per una accurata certificazione ambientale. Tali procedure dovrebbero far parte di Linee Guida a supporto delle attuali normative relative ai rifiuti.

Per fare il punto della situazione, lasciamo la parola al Prof. Ivo Allegrini, direttore Istituto Inquinamento atmosferico CNR con la relazione "Accertiamo l'incertezza".

La legislazione italiana sull'inquinamento atmosferico, al pari degli altri Paesi dell'area Comunitaria, si è decisamente orientata verso l'adozione delle due Direttive che si prefiggono l'obiettivo di governare la qualità dell'aria per i prossimi dieci-quindici anni. Il riferimento alla Direttiva 96/61 sull'autorizzazione integrata alle emissioni industriali e la Direttiva 96/62 sulla qualità dell'aria è evidente, forse meno evidente è la necessità di applicare le due Direttive in modo corretto e coerente non solo con il dettato o con l'intenzione del Legislatore Comunitario, ma anche in modo corretto e coerente con la situazione Italiana rela-





tivamente al governo delle risorse atmosferiche, già peraltro ampiamente saccheggiate dalle diffuse emissioni industriali e civili.


È innegabile che in questo settore vi sono ancora sacche di grande incertezza. Le cosiddette BAT (Best Available Technologies) sembrano ai più sistemi tecnologici di una civiltà extraterrestre anni-luce avanti il nostro livello di sviluppo. La filosofia di monitoraggio delle grandi aree urbane ed industriali è ancora fortemente condizionata e permeata dai sistemi di acquisizione dati che, al loro terminale informatico od umano, non trovano nessuno che si chieda a cosa essi possono servire se non ad essere confrontati con valori limite. Vi è dunque un'oggettiva difficoltà a far entrare l'Italia nel nuovo sistema comunitario causando quindi grande incertezza nella gestione dei dati, nella gestione delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e nella gestione di vere o presunte emergenze ambientali. La conseguenza ovvia è che, dopo esser nata, viene abbondantemente alimentata la sensazione che è necessario fare a meno delle sorgenti inquinanti, punto e basta. Quindi l'azzeramento del traffico, della produzione industriale e della produzione di energia sembrano essere obiettivi verso i quali parecchi soggetti si dedicano con grande entusiasmo.

A ben guardare dentro il problema ci si accorge però che gran parte di questa incertezza deriva dalla scarsa conoscenza dei livelli di concentrazione delle specie di interesse

per la tutela dell'ambiente atmosferico e del loro effetto sull'ambiente. L'incertezza in questo caso deriva dalla cronica indisponibilità di dati in alcune zone del Paese a scapito di una grande quantità di dati ridondanti in altre aree. Mentre, laddove il dato è disponibile e pronto per una utilizzazione ai fini di piani concreti di risanamento, ci si accorge che essi possono essere affetti da incertezze (in questo caso sulla misura) che possono essere molto elevate. È cronaca di questi giorni la querelle sulla misura del PM10 che viene effettuata nelle grandi aree urbane del Paese per la quale, pur essendo disponibile un metodo di riferimento dal 1994 (Vedi Decreto Benzene) ed un metodo di riferimento europeo (EN 1234), gli operatori del settore, nella maggior parte dei casi, ancora non si adeguano a processi di validazione del dato che in altri Paesi sono ormai standard.

La certificazione degli strumenti, l'accreditamento dei laboratori appaiono come l'effetto di una notte da incubo, sicuro come il fatto che, semplicemente occupando una casella nel complesso firmamento delle misure ambientali, si venga toccati dallo spirito di Galileo che trasforma qualsiasi mediocre tecnico ambientale in una specie di satanaso delle misure senza macchia, senza paura e senza incertezze. Evidentemente tutto ciò non rende un buon servizio all'ambiente ed alla sua gestione.

Si scopre allora che la maggior parte dei piani di intervento sull'inquinamento dell'atmosfera si articolano sulla base di superamenti di soglie di attenzione e di allarme che nessun legislatore comunitario si è mai sognato di fissare o di raccomandare. Il risultato di questi interventi è il blocco, più o meno intelligente (forse meno che più) del traffico senza troppo preoccuparsi delle sorgenti di inquinamento, della loro disseminazione sul territorio, della loro evoluzione spaziale e temporale e così via. Analogamente, quando in una zona industriale vengono misurate concentrazioni più elevate del solito, non ci si preoccupa di



valutare complessivamente l'impatto dell'insediamento anche in altri comparti ambientali ma si chiede a gran voce l'azzeramento della produzione anche in conseguenza di elevate concentrazioni di ozono che, come noto, ha bisogno di qualche ora per potersi formare dai precursori.

Tutto ciò è perfettamente comprensibile. Infatti, se le misure forniscono dati ben oltre alcune soglie prestabilite, allora di sicuro siamo in presenza di inquinamento per cui si rende necessario intervenire. Come non importa, purché lo si faccia e purché lo si faccia in fretta. Invece, una linea coerente e continua di valutazioni ambientali di qualità e continue nel tempo potrebbero fornire quei dati assolutamente indispensabili per pianificare interventi seri, risolutivi e rispettosi delle esigenze dei cittadini e della produzione industriale. Questo obiettivo non appare certamente impossibile, anzi esso è alla nostra portata purché ci si renda conto che è arrivato per tutti gli operatori del settore il momento di prendere una decisione epocale: accertare l'incertezza per la certezza di un futuro poco inquinato e molto sviluppato.

Responsabilità sociale dell'impresa: da scelta a obbligo? È l'attuale questione in discussione anche presso la Commissione Europea e recentemente portata alla ribalta da un decreto francese in attuazione di una norma del 2001, che obbliga le società quotate in borsa alla rendicontazione sociale ed ambientale delle conseguenze della loro attività. Con quali conseguenze è ancora difficile prevedere, ma per comprendere meglio la problematica riportiamo l'opinione di Paolo Pipere, Responsabile Servizio Ambiente, Infrastrutture e Territorio, Camera di Commercio di Milano.

“Socialmente responsabili” per legge? In Francia una norma del 2001, resa concretamente operante per mezzo di un recente decreto, impone alle società quotate in borsa la rendicontazione sociale ed ambientale delle conseguenze della loro attività.

Si tratta senza dubbio di un importante indicatore dell'importanza che la questione del contributo che le imprese possono dare allo sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile ha progressivamente assunto presso l'opinione pubblica.

Lo strumento tipicamente volontario costituito dall'approccio “triple bottom line”, l'integrazione del bilancio sociale e ambientale con il conto economico e finanziario di un'impresa, in questo modo cessa di essere uno strumento competitivo volto alla costruzione di una reputazione aziendale d'eccellenza per divenire uno degli adempimenti richiesti alle imprese quotate.

È senza dubbio difficile, per il momento, valutare l'insieme di conseguenze derivanti da questa importante scelta del legislatore francese, ma è certamente opportuno comprendere meglio quali sono gli impegnativi obblighi di informazione specificamente ambientali prescritti dalla nuova norma.

In Francia le prime prescrizioni relative all'introduzione di informazioni ambientali nei rendiconti delle società quotate possono essere fondamentalmente fatte risalire ad un'istruzione della Commissione delle Operazioni di Borsa (COB) datata 1976. La Commissione di controllo sulla Borsa chiedeva alle imprese di inserire nei prospetti informativi rivolti al pubblico indicazioni sull'incidenza dei rischi e delle passività ambientali sulla loro situazione finanziaria. Più in particolare, dovevano essere pubblicate le informazioni relative allo stoccaggio di prodotti pericolosi o infiammabili, ai sistemi di sicurezza adottati, alle assicurazioni sottoscritte e ai problemi connessi con il rispetto della normativa ambientale.

L'entrata in vigore della Legge n. 2001-420 del 15 maggio, che ha introdotto un nuovo articolo al Codice del Commercio, e del successivo Decreto di attuazione (D. n. 2002-221 del 20 febbraio) hanno condotto a modificare la precedente prescrizione, istituendo una rubrica specifica dei prospetti informativi dedicata ai “rischi industriali” e ai “rischi giuridici” connessi all'ambiente. Nella fase di transizione, e con riferimento all'esercizio 2001, alle imprese sono richieste esclusivamente quelle informazioni di carattere ambientale che possono incidere in misura significativa sulla situazione finanziaria della società quotata, sulla sua attività e sul

suo risultato. Il Decreto citato prescrive, in termini generali, che le conseguenze ambientali dell'attività delle imprese quotate dovranno essere fornite "in funzione della natura di questa attività e dei suoi effetti", conseguentemente l'estensione e il livello di dettaglio delle informazioni dipenderanno dai rischi ambientali connessi alle attività svolte dall'azienda.

Nel bilancio annuale dell'impresa dovranno in ogni caso essere presenti dati:

- sui consumi di acqua, di materie prime e di energia;
- sulle soluzioni adottate per migliorare l'efficienza energetica

e il ricorso alle energie rinnovabili;

- sulle condizioni di impiego del suolo;
- sulle emissioni sonore;
- sulle emissioni di odori sgradevoli;
- sui rifiuti;
- sulle emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici e gli effetti sul suolo che possano provocare danni ambientali rilevanti.

Nei bilanci dovranno essere inoltre descritte le misure preventive e di mitigazione adottate dalla società quotata per limitare gli impatti ambientali dell'attività e, più in particolare, quelle tese a preservare l'equilibrio biologico, oltre che a tutelare le specie animali e vegetali protette. Sarà necessario, infine, illustrare le norme di condotta adottate allo scopo di garantire la piena conformità dell'azienda alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il bilancio dovrà indicare i processi di valutazione o di certificazione messi in atto in campo ambientale, descrivere le iniziative di formazione e di informazione ambientali rivolte ai dipendenti, precisare se l'azienda è dotata di servizi interni di gestione delle problematiche ambientali ed esporre l'organizzazione della quale l'impresa si è dotata per fronteggiare gli incidenti che possono avere ripercussioni sul territorio adiacente gli stabilimenti.

L'obbligo di comunicazione, inoltre, comporta anche la necessità di rendere pubblici i dati sulle spese sostenute per prevenire le conseguenze sull'ambiente dell'attività svolta dall'impresa, sull'ammontare delle riserve e delle garanzie accantonate per fronteggiare i rischi ambientali e sulle azioni intraprese per porre rimedio ai danni ambientali eventualmente arrecati nel corso dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. L'insieme di prescrizioni citate, infine, riguarda anche l'attività delle filiali che la società ha istituito all'estero e quella delle imprese di cui la società quotata detiene una partecipazione inferiore al 50%. In particolare, l'obbligo di comunicazione investe anche le imprese partecipate se i dati ad esse relativi possono avere un significativo impatto sulla situazione finanziaria della società quotata.

L'esigenza di raccogliere e di aggiornare questo insieme di dati probabilmente imporrà alle imprese quotate francesi l'introduzione di specifici sistemi di gestione, anche in considerazione del fatto che le responsabilità delle società e dei loro dirigenti in materia di corretta e completa informazione al pubblico sono estremamente gravose.

Se la Francia ha mosso i primi passi su questo terreno, poco dopo anche la Commissione Europea è intervenuta sul tema degli obblighi di informazione in materia ambientale con la raccomandazione n. 2001/453 del 30 maggio 2001. La Raccomandazione riguarda la documentazione degli aspetti ambientali delle attività d'impresa nelle scritture contabili e nei bilanci annuali, perseguendo fundamentalmente lo scopo di fornire indicazioni generali sulla tipologia di informazioni da pubblicare e sulle modalità relative alla contabilizzazione delle passività ambientali allo scopo di rendere tali dati omogenei e comparabili tra loro.

Le disposizioni comunitarie si applicano non solo alle società quotate ma anche a quelle che in Italia definiremmo come società di capitali, giungendo inoltre a un livello di dettaglio superiore rispetto a quello, certo non trascurabile, della legge francese, soprattutto per quanto riguarda la considerazione degli aspetti ambientali nella contabilità aziendale. È importante precisare, infine, che le prescrizioni comunitarie sono espressamente applicabili anche alle banche, alle imprese assicurative e alle altre istituzioni finanziarie in quanto, spiega la Raccomandazione, "l'incidenza finanziaria degli aspetti ambientali non è diversa per questo genere di società".

